

Procedura ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di gestione di sistemi informatici, di assistenza agli utenti e di assistenza tecnica specialistica per il Senato della Repubblica

(bando in G.U.R.I. 5 settembre 2012, n. 103, V serie sp.)

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Quesito 1)

«Si richiede se, per le imprese concorrenti, sia possibile qualificarsi in forma singola e, successivamente, qualora invitati a presentare offerta, partecipare alla gara in costituendo RTI con aziende (nel ruolo di mandanti) non prequalificatesi alla gara, ma che possiedono tutti i requisiti di partecipazione richiesti, presentando a tal fine, per queste ultime, tutta la documentazione richiesta sia per la fase di prequalifica che per quella di gara.»

Risposta 1)

In base a quanto previsto dall'art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 163/2006, l'ipotesi prospettata deve ritenersi ammissibile.

Quesito 2)

«Si richiede di confermare che in caso di partecipazioni in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, sia possibile, nella successiva fase di presentazione offerta, variare le percentuali e la ripartizione dei servizi tra le imprese, pur mantenendo le stesse i medesimi ruoli.»

Risposta 2)

L'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che *«Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati»*. Pertanto, in assenza di diversa prescrizione del bando di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo e la ripartizione dei servizi tra le imprese che lo compongono dovranno essere dichiarati (non nella domanda di partecipazione bensì) nella successiva fase di presentazione delle offerte. Si invita altresì a consultare, sul punto, la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 giugno 2012, n. 22.

Quesito 3)

«Si richiede di confermare la possibilità del subappalto e se debba essere dichiarato già nella fase di prequalifica.»

Risposta 3)

In assenza di divieti espressi previsti dall'ordinamento giuridico o dal bando di gara, il subappalto deve ritenersi ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. La disposizione appena citata, al comma 2), numero 1), assoggetta l'affidamento in subappalto alla condizione *«che i concorrenti all'atto dell'offerta [...] abbiano indicato [...] i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare»*: pertanto, l'eventuale proponimento di ricorrere al subappalto potrà (e dovrà) essere manifestato nella successiva fase di presentazione delle offerte.

Quesito 4)

«Si chiede di confermare la tipologia delle certificazioni indicate al punto b.5) della Capacità tecnica, essendo tali certificazioni EMC destinate più propriamente ai vendor e meno all'assistenza sistemistica oggetto del bando.»

Risposta 4)

Il requisito di capacità tecnica di cui al punto b.5 dell'art. III.2.3 del bando di gara deve intendersi integralmente confermato.

Roma, 19 settembre 2012